

## Cass. 16/03/2018 n. 6591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA	Antonio	-	Presidente	-
Dott. NEGRI DELLA TORRE	Paolo	-	Consigliere	-
Dott. DE GREGORIO	Federico	-	rel. Consigliere	-
Dott. LORITO	Matilde	-	Consigliere	-
Dott. GARRI	Fabrizia	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9647-2012 proposto da:

UNICREDIT S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE FLORIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

V.V., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE IACOVIELLO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 919/2011 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 11/10/2011 R.G.N. 1453/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato SALVATORE FLORIO.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S.p.a. UNICREDIT S.p.a. proposto ricorso per cassazione contro V.V. avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, n. 919 in data 14 settembre - 11 ottobre 2011, che aveva rigettato il gravame interposto dalla medesima società nei riguardi della pronuncia n. 1387/31-03-2010, resa dal locale giudice del lavoro, di accoglimento delle domande, di cui all'atto introduttivo del giudizio, depositato il 25-11-2009, nell'interesse dell'attore V., dipendente della Cassa di risparmio di Torino S.p.a., in seguito incorporata da UniCredit S.p.a. con decorrenza primo luglio 2002, come impiegato sin dall'aprile 1972 e poi come funzionario dal 1993, sino al 30-09-2002, epoca di cessazione del rapporto, allorchè il predetto rivestiva la qualifica di quadro direttivo di quarto livello, istanze volte ad ottenere la condanna della datrice di lavoro al pagamento di differenze sul trattamento di fine

rapporto in ragione della incidenza su quest'ultimo del premio di anzianità erogatogli nell'anno 1997, nonchè dei compensi ricevuti a titolo di lavoro straordinario per gli anni 1982/1993 e d'indennità sostitutiva delle ferie non godute, corrisposta per l'anno 2002, il tutto in ragione della complessiva somma di 2764,84 Euro, oltre accessori.

La sentenza qui impugnata ha fondato, essenzialmente, la decisione sui principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 6204 del 15/03/2010 (che rigettò il ricorso, ex art. 420-bis c.p.c., comma 2, della stessa UNICREDIT avverso pronuncia del Tribunale di Torino n. 3003, depositata il 24/07/2008), principi secondo cui in tema di trattamento di fine rapporto dei dirigenti e dei quadri direttivi delle Casse di risparmio, l'art. 87 del c.c.n.l. dell'11 aprile 1991 per il personale direttivo delle Casse di risparmio e l'art. 65 del c.c.n.l. dell'11 luglio 1999 ABI per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti delle aziende di credito, finanziarie e strumentali, nella parte concernente i quadri direttivi di terzo e quarto livello, devono essere interpretati nel senso di non escludere dalla retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le somme percepite per premio di anzianità alla scadenza del venticinquesimo anno di servizio e per ferie non godute. La mancanza, nella disciplina collettiva di settore (in particolare, l'art. 40 del c.c.n.l. del 9 marzo 1983, l'art. 40 del c.c.n.l. del 19 marzo 1987 e l'art. 44 del c.c.n.l. del 16 gennaio 1991) di un'espressa esclusione, dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto, dei compensi per lavoro straordinario svolto in modo non occasionale, si interpreta nel senso che le parti collettive non hanno inteso avvalersi della facoltà derogatoria del regime legale prevista dall'art. 2120 c.c., comma 2, (conforme Cass. n. 5569 del 2009). Le informazioni e osservazioni, che, ai sensi dell'art. 425 c.p.c., possono essere fornite in giudizio dall'associazione sindacale indicata dalla parte, sono inidonee, anche in considerazione del loro carattere unilaterale, ad identificare la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo, rilevante ai sensi dell'art. 1362 c.c., ma, salva l'ipotesi in cui siano suffragate da elementi aventi un'intrinseca valenza probatoria, hanno la funzione di fornire chiarimenti ed elementi di valutazione riguardo agli elementi di prova già disponibili, rientrando, in tali limiti, nella nozione di materiale istruttorio valutabile, con la motivazione richiesta dalle circostanze, dal giudice (conformi Cass. nn. 3081 del 2002 e 11464 del 2004).

Veniva, tra l'altro, pure richiamata la motivazione della sentenza di questa Corte n. 2796 del 19/12/2007 - 06/02/2008, laddove era stato ricordato il recupero del valore preminente della funzione nomofilattica, rafforzato anche a seguito del già menzionato art. 420 bis, sicchè in tale ottica era stata attribuita, come detto, alla sentenza di legittimità una funzione nomofilattica ed insieme di contenimento del contenzioso sindacale, per pervenirsi ad un dictum giurisdizionale che, per la sua tendenziale efficacia generalizzata, persegue con la certezza del diritto anche indubbe finalità deflative.

Orbene, il ricorso di UNICREDIT è fondato su due articolati motivi, cui ha resistito il V. mediante controricorso.

Il Pubblico Ministero in sede, come requisitoria scritta in data sette aprile 2017, citando l'art. 87 del c.c.n.l. 1991, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando l'ordinanza di Cass. n. 16591 del 21/07/2014 (che aveva rigettato il ricorso della medesima UNICREDIT contro altra pronuncia emessa dalla Corte torinese).

La società ricorrente in vista della già fissata adunanza in camera di consiglio aveva depositato memoria illustrativa, con allegati vari tra cui la relazione ex artt. 375 e 380-bis c.p.c. in data 19-04-2014 relativa al ricorso n. 19324/2012 R.G. di UNICREDIT S.p.a. contro Z.P., avverso la Corte di Appello di Roma n. 9405/5 dic. 2011 - 20 febbraio 2012 in tema di computabilità dei premi aziendali corrisposti da istituti di credito nel t.f.r. dei dirigenti e dei quadri direttivi, segnatamente con riferimento alla somma pretesa a titoli differenze sul t.f.r., liquidato senza inclusione nella base di calcolo dei premi di fedeltà corrisposti all'istante, che rivestiva la qualifica di quadro direttivo. Con l'anzidetta relazione si proponeva il rigetto del ricorso, per cui tuttavia il collegio, all'esito dell'adunanza camerale fissata per l'otto luglio 2014, riteneva però non sussistenti i requisiti per la trattazione in camera di consiglio, disponendo perciò la pubblica udienza.

Il collegio, pertanto, ritenutane l'opportunità, disponeva la trattazione anche di questo secondo ricorso in sede di pubblica udienza come da ordinanza interlocutoria in data 17 maggio - primo giugno 2017.

All'esito, le parti hanno depositato ancora memorie ex art. 378 c.p.c..

## **Diritto**

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo la società ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 87 del C.C.N.L. ACRI Dirigenti e Funzionari dell'11.4.1991, dell'art. 87 del C.C.N.L. ACRI Dirigenti e Funzionari 16.06.95, dell'art. 65 C.C.N.L. ABI 11.07.1999, in relazione ed in conseguenza della violazione dell'art. 1362 c.c., commi 1 e 2 nonché degli artt. 1363,1367,2099 e 2120 c.c.; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5). In particolare, UNICREDIT deduce che la sentenza impugnata, relativamente alla computabilità dello straordinario non occasionale nel calcolo del trattamento di fine rapporto, aveva finito per omologare le discipline del personale direttivo e non; che parimenti risultava errato quanto opinato dalla Corte territoriale in ordine al premio di anzianità, laddove era improprio il richiamo giurisprudenziale alla disciplina dei dipendenti Fiat; che non vi era stata un'approfondita disamina della normazione collettiva di riferimento, essendo intervenute affermazioni meramente apodittiche, con conseguenti omissioni a dir poco indiscutibili; che una corretta analisi della disciplina dettata dalla contrattazione collettiva nella specie operante avrebbe consentito di ravvisare una regolamentazione del computo del t.f.r. diversa e in deroga di quella prevista dall'art. 2120 c.c., riguardo all'incidenza sia del premio per il 25<sup>a</sup> anno di anzianità aziendale, percepito nel 1997, sia delle indennità ferie non godute, laddove l'art. 2120 faceva riferimento ad emolumenti corrisposti a titolo non occasionale, mentre la contrattazione collettiva aveva riguardo agli emolumenti aventi "carattere continuativo" (anche se con corresponsione periodica); che quanto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, perciò anch'essa eccezionale e carente del requisito della continuità, invece richiesto dalla disciplina collettiva di settore, non poteva disconoscersi la sua natura risarcitoria, quindi non retributiva; che peraltro le argomentazioni svolte dalla succitata pronuncia di Cass. n. 6204/10 non erano pertinenti al caso di specie, poichè l'ampia analisi in essa contenuta aveva investito le disposizioni della contrattazione collettiva applicabile al personale non direttivo.

Con il secondo motivo UNICREDIT S.p.a. ha lamentato, inoltre, la violazione e falsa applicazione dell'art. 40 del C.C.N.L. ACRI 9 marzo 1983, dell'art. 40 C.C.N.L. ACRI 19 marzo 1987; dell'art. 44 c.c.n.l. ACRI 16 gennaio 1991, nonché dell'art. 65 c.c.n.l. ABI 11 luglio 1999, in relazione e in conseguenza della violazione dell'art. 1362, commi 1 e 2 nonché degli artt. 1363,1367,2099 e 2120 c.c.; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). La società, in sintesi, ha ritenuto, relativamente al computo del lavoro straordinario non occasionale sul t.f.r., di non condividere l'orientamento di legittimità già richiamato, tenuto conto della contrattazione collettiva di riferimento, costituita però non da quella concernente il personale direttivo, bensì dalla contrattazione relativa ai quadri, agli impiegati, ai subalterni e agli ausiliari delle Casse di Risparmio. La giurisprudenza richiamata era derivata, inoltre, da una inammissibile commistione di tutti i contratti collettivi ACRI e ABI, sia del personale impiegatizi che di quello direttivo, succedutisi dal 1983 al 1999. Dunque, le nozioni di retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r., adottate dall'art. 2120 e dalle succitate disposizioni della contrattazione collettiva, erano autonome e diverse. Rilevava, inoltre, il carattere derogatorio della disciplina collettiva e la delimitazione della nozione di retribuzione alle voci caratterizzate dal requisito della continuità, invece non ravvisabile per i compensi corrisposti in relazione (ore di lavoro straordinario). La ricorrente, tra l'altro, ha richiamato la precedente sentenza n. 13293/99 per sostenere che sulla scorta del principale dei canoni ermeneutici ex art. 1362 c.c. il contratto collettivo dovesse interpretarsi nel senso che la mancata previsione espressa in una elencazione di voci relative agli elementi utili al computo del t.f.r. andasse interpretata come manifestazione di volontà contraria

all'inserimento di voci ulteriori rispetto a quelle menzionate (invero, Cass. lav. n. 13293 del 27/11/1999 affermava il principio, secondo cui l'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune, con l'individuazione della volontà delle parti, è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica. Nella specie, quindi, veniva confermata la pronuncia del giudice di merito, che, con riferimento agli artt. 123, 85 e 90 del contratto collettivo per i dipendenti di aziende di credito del 1990, aveva ritenuto esclusa l'indennità di turno dalla base di calcolo rispettivamente del trattamento di fine rapporto, della retribuzione nel periodo feriale e di quella nelle festività soppresse). Di conseguenza, UNICREDIT ha rilevato che pure nel caso qui in esame, avendo le previsioni della contrattazione collettiva elencato analiticamente le voci utili ai fini della nozione generale di retribuzione, dunque pure con riferimento al t.f.r., e non contemplato in nessuna di esse i compensi per le ore di straordinario, ne derivava che detti compensi non potevano in alcun modo computarsi ai fini del t.f.r., all'uopo non risultando pertinente quanto previsto alla lettera f) dell'art. 40 c.c.n.l. ACRI 1983, 1987 e 1991 ("... ogni altra indennità di carattere continuativo e di ammontare subordinato..."), essendo lo straordinario per sua natura correlato ad esigenze di carattere perlopiù transitorio, sicchè i relativi compensi finiscono per assumere un carattere fluttuante indotto dalle variabili esigenze di servizio.

Tanto premesso, entrambe le anzidette doglianze, che per la loro connessione possono essere trattate congiuntamente, risultano infondate, di guisa che vanno disattese in forza delle seguenti considerazioni.

In effetti questa Corte si è già ripetutamente pronunciata sulla interpretazione dell'art. 65 del CCNL ABI 11 luglio 1999, relativo ai quadri direttivi ed al personale delle aree professionali delle aziende di credito, che sostituiva i due distinti contratti collettivi ACRI (per i dipendenti delle CASSE di RISPARMIO) ed ABI-ex ASSICREDITO (per i dipendenti dei restanti Istituti di credito) della precedente tornata contrattuale.

L'interpretazione fornita ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c. è stata ancora poi ribadita anche nell'arresto di Cassazione - sezione lavoro - 26 maggio 2017, n. 13377.

Orbene, la ricorrente sostiene che tale consolidata giurisprudenza costituisca il frutto di una impropria omologazione del testo dell'art. 65 C.C.N.L. 1999 alle previsioni contenute in contratti collettivi di epoca precedente. Tali previsioni effettivamente non intendevano derogare alla disciplina dell'art. 2120 c.c., ma si limitavano a dare una nozione contrattuale di "retribuzione"; invece, l'art. 65, qui in esame, aveva ad oggetto proprio e solo la disciplina del T.F.R., sicchè era evidente che le parti collettive avevano inteso esercitare proprio la facoltà ad esse delegata dall'art. 2120 c.c..

Il rilievo, però, non è autonomamente decisivo; in altri termini, il fatto che il contratto collettivo contenga una norma di disciplina del t.f.r. non significa di per sè che una tale disciplina sia derogatoria della regolamentazione apprestata in materia dal codice civile, dovendo piuttosto tale conclusione derivare dall'esame dei contenuti della norma collettiva (ciò che questa Corte ha fatto nei precedenti citati).

Per i quadri direttivi di 3<sup>a</sup> e di 4<sup>a</sup> livello (ex funzionari), posizioni qui rilevanti, l'art. 65 prevede, al comma 3, la computabilità nel t.f.r., oltre allo stipendio, di "tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica..." (compresa la indennità di rischio) ed al comma successivo (il quarto) prosegue "da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti... al quadro direttivo di 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> livello retributivo trasferito in missione". Ne deriva che i due commi vanno letti congiuntamente, in applicazione del canone ermeneutico stabilito dall'art. 1363 c.c..

Invero, l'interpretazione proposta da parte ricorrente dà prevalente rilievo al comma 3, in quanto legge la locuzione "emolumenti di carattere eccezionale", contenuta nel comma 4, nel senso di

emolumenti NON continuativi, in contrapposizione agli emolumenti continuativi computabili nel t.f.r. ai sensi del comma 3.

Tale interpretazione non è condivisibile, in quanto priva di significativo dispositivo il comma 4, che finirebbe con l'essere una mera trasposizione in negativo del comma precedente.

Il comma 4, invece, nella lettera della norma collettiva ha significato ampliativo della previsione del comma 3, come si desume dalla sua apertura, laddove esclude dal computo del precedente comma ("da tale computo") unicamente ("soltanto") gli "emolumenti di carattere eccezionale", concetto ben più ristretto rispetto a quello di "emolumenti NON continuativi".

L'interpretazione congiunta dei due commi, dunque, induce a confermare in questa sede quella affermata da questa Corte nei richiamati suoi precedenti, anche ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c..

In sostanza, l'esclusione dal computo del t.f.r. dei soli compensi "di carattere eccezionale" è sovrapponibile al criterio della computabilità nel medesimo trattamento di tutti gli emolumenti corrisposti a titolo non occasionale, adottato dall'art. 2120 del codice.

La sentenza impugnata, avendo ritenuto la computabilità nel t.f.r. del premio di anzianità si è adeguata ai suesposti principi ed è, pertanto, immune dalle censure sollevate. Il premio di fedeltà, come ripetutamente affermato da questa Corte, è utile al computo del t.f.r., in quanto compenso non occasionale e obbligatoriamente connesso al protrarsi del rapporto di lavoro (cfr. inoltre Cass. lav. n. 18289 del 30/08/2007, secondo cui, con riferimento a controversia promossa da dipendente per ottenere il ricalcolo del trattamento di fine rapporto con inserimento del compenso per lavoro straordinario nella base di calcolo, la nozione legale di cui all'art. 2120 c.c., come sostituito dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 1 può trovare una deroga solo nei contratti collettivi successivi all'istituzione di tale trattamento, non mediante una generica conferma di precedenti disposizioni contrattuali, ma attraverso una chiara ed univoca volontà delle parti contraenti, non potendosi ravvisare tale intento in una clausola che abbia il mero scopo di esplicitare la nozione contrattuale di alcuni termini ricorrenti, fra i quali quello di t.f.r.. Conforme Cass. lav. n. 6732 del 19/03/2010.

Cfr. altresì Cass. sez. un. civ. n. 26096 del 13/12/2007, secondo cui una eventuale deroga al principio di onnicomprensività da parte di contratti o accordi collettivi successivi all'entrata in vigore della L. n. 297 del 1982 debba essere espressamente prevista.

V. pure Cass. lav. n. 9252 del 9/4/2008, secondo cui in tema di trattamento di fine rapporto, premesso che la nozione di retribuzione accolta dall'art. 2120 c.c., comma 2 prescinde dalla ripetitività regolare e continua e dalla frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, i quali vanno esclusi dal calcolo del trattamento di fine rapporto solo in quanto sporadici ed occasionali, tali essendo le prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite, il c.d. premio fedeltà è computabile nella base di calcolo ai fini della determinazione del trattamento medesimo, trovando la propria fonte di riferimento sostanziale nella protrazione dell'attività lavorativa per un certo tempo ed essendo rigorosamente collegato allo svolgimento del rapporto di lavoro, anche se non alla effettiva prestazione lavorativa. Conforme Cass. lav. n. 4418 del 24/02/2009 ed in senso analogo id. n. 16171 del 18/08/2004).

Le considerazioni che precedono, quindi, parimenti valgono per quanto concerne lo straordinario e l'indennità per ferie non godute.

In particolare, circa la rivendicata incidenza dei compensi per lavoro straordinario, che investe *ratione temporis* l'applicazione e l'interpretazione degli artt. 40 c.c.n.l. ACRI 9.3.1983 e del c.c.n.l. ACRI 19.3.1987, si richiamano le argomentazioni della più volte richiamata sentenza n. 6204/10 (già presenti anche nelle pronunce di Cass. n. 5569 e n. 5707 del 2009) sia per ciò che concerne il concetto di onnicomprensività della retribuzione, affermato dall'art. 2120 c.c., comma 2, e la sua astratta derogabilità, sia per quanto riguarda l'interpretazione dei due articoli della contrattazione collettiva, nel senso che essi non contengono alcuna deroga, al principio stabilito dal codice, quanto al

compenso per lavoro straordinario svolto in modo non occasionale e ai fini della sua inclusione nella base di computo del trattamento di fine rapporto.

Sul punto, inoltre, è opportuno richiamare quanto osservato e accertato dalla Corte di merito: NULLA QUAESTIO sul carattere non occasionale dei compensi per lavoro straordinario, peraltro solo genericamente contestato dall'appellante; come insegna la giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass. 22-08-2002 n. 12411), la non occasionalità di cui all'art. 2120 c.c. non si identifica con la ripetitività regolare e continua e con la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, ma deve escludersi solo quando questi ultimi risultino sporadici ed occasionali, cioè collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, sicché devono all'opposto computarsi ai fini della determinazione del t.f.r. gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro, quale è senza dubbio la retribuzione del lavoro straordinario.

Analogamente, in ordine alla rilevata incidenza dell'indennità per ferie non godute, che investe nel caso qui in esame, *ratione temporis*, l'applicazione e l'interpretazione degli artt. 85 c.c.n.l. Dirigenti e Funzionari 16.12.1987, 87 c.c.n.l. 11.4.1991, 87 c.c.n.l. 16.6.1995 e art. 65 c.c.n.l. ABI 11 luglio 1999, nella parte concernente i quadri direttivi di 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> livello (disposizioni tutte sovrapponibili), anche per questa ipotesi si richiamano le condivisibili argomentazioni, rese ex art. 420 bis c.p.c. nell'arresto 15.3.2010 n. 6204, cit., relativamente alla circostanza che le suddette disposizioni non escludono, dalla retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, appunto l'indennità percepita per ferie non godute.

Peraltro, al riguardo la Corte territoriale ha richiamato la pronuncia di Cass. lav. n. 11960 del 19 maggio - otto giugno 2005, che rigettava il ricorso proposto avverso la sentenza della medesima Corte piemontese n. 645/02, depositata il 29/06/02, la quale aveva condannato parte datoriale a pagare, tra l'altro, la differenza sul trattamento di fine rapporto, ancora dovuta per mancata inclusione nella base di calcolo delle somme percepite a titolo di ferie non fruita a causa della risoluzione del rapporto di lavoro, osservando che il contratto collettivo di categoria prevedeva, nel caso di risoluzione di contratto di lavoro, il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati: pagamento che, in assenza di un inadempimento del datore di lavoro, ossia di un illecito civile contrattuale, non poteva assumere funzione risarcitoria ed, avendo così natura retributiva, doveva essere compreso nella base di calcolo di cui all'art. 2120 c.c., comma 1. "... Circa la funzione, risarcitoria o retributiva, di questa indennità la giurisprudenza della Corte oscilla, esprimendosi nel primo senso in Cass. 13 marzo 1997 n. 2231 e 2 agosto 2000 n. 10173 e nel secondo senso in Cass. 13 maggio 1998 n. 4839 e 19 ottobre 2000 n. 13890, in materia di retribuzione imponibile ai sensi della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12. Nella presente controversia non è necessario prendere posizione sul contrasto, essendo certo che, quando la mancata fruizione delle ferie sia sicuramente non imputabile al datore di lavoro, a causa della risoluzione del rapporto durante l'anno (in tal caso il contratto collettivo sottoposto alla Corte d'appello prevedeva un compenso proporzionale ai dodicesimi di retribuzione maturati) o anche a fine anno nel caso di ferie posticipate, non è possibile ravvisare alcun inadempimento di obblighi derivanti da legge o da contratto e quindi attribuire alcuna funzione risarcitoria alle somme corrisposte al lavoratore, le quali assumono così natura retributiva (Cass. 6 settembre 1982 n. 4824)... Questa interpretazione è corroborata dall'art. 2120 c.c., comma 2 secondo cui, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua, ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Disposizione ispirata al criterio di onnicomprensività che è derogabile solo dalla contrattazione collettiva, nel senso che vanno considerate come retribuzione tutte le somme pagate per causa tipica e normale del rapporto di lavoro ed anche non correlate alla effettiva prestazione lavorativa, con esclusione di quelle dovute ad occasione accidentalmente connessa col rapporto (Cass. 10 agosto 1996 n. 7431, 5 giugno 2000 n. 7488). In tal senso si è espressa la sentenza impugnata, la quale, in presenza di una somma corrisposta in connessione e proporzione con le prestazioni lavorative già eseguite ed in difetto di contraria clausola contrattuale, ha ritenuto doversi comprendere le dette somme nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto e deve pertanto essere confermata....".

Pertanto, il tenore letterale delle clausole esaminate non contrasta affatto con la conclusione raggiunta nella pronuncia impugnata, circa l'insussistenza di una concordata formale deroga delle parti sociali, con riguardo ai tre emolumenti, al principio di onnicomprensività di cui all'art. 2120 c.c..

Essendosi, dunque, la sentenza de qua attenuta ai principi sopra enunciati, con la valutazione della natura dei compensi in esame alla stregua del criterio di dipendenza dal rapporto e non di mera occasionalità, il ricorso deve essere respinto.

Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna della parte rimasta soccombente al rimborso delle relative spese, che si liquidano come da seguente dispositivo.

**PQM**

P.Q.M.

la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) per compensi ed in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Michele Iacoviello, procuratore anticipatorio costituito per il V..

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2018